



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 1 “Affari generali ed istituzionali”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 193/A 1 del registro

Data 31.12.2015

Oggetto: Impegno di spesa relativo ai diritti di rogito.

Il giorno 31.12.2015, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, Funzionario responsabile dell’Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all’ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n 1147

Il responsabile dell'Area 1

Premesso che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, all'int. Cod. 1.01.02.01, cap. pag. 68 "diritti di rogito", sono stati allocate risorse pari a € 2.000,00, disponibili ad oggi per € 342,09;

Visto l'art. 10 della legge 11.08.2014, n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, ha abrogato l'art. 41, c. 4°, della legge 11.07.1980, n. 312 che disciplinava il riparto delle somme introitate quale diritti di rogito, di cui una quota era riservata in favore del segretario comunale rogante;

Considerato:

- che sulla applicazione della sopra citata disposizione legislativa sono sorte numerose questioni interpretative e che diverse sezioni regionali della Corte dei Conti hanno espresso parere nel senso di potere corrispondere i diritti di rogito ai segretari che prestano servizio ove non risulta esserci la dirigenza, come nel caso di questo Ente (Corte Conti Lombardia 275 e 297/2014 e 40/2015; Corte Conti Sicilia parere 194/2014);
- Che, però, successivamente, è intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 21 del 04.06.2015, con la quale è stato affermato il principio, vincolante per tutte le Sezioni Regionali, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari dei Comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C e non spetta, invece ai segretari che godono della equiparazione alla dirigenza;

Vista la nota prot. n. 38401 del 29.12.2015, con cui il Segretario Generale di questo Ente, sulla scorta dei pareri delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti intervenuti prima della emanazione della deliberazione 21/2015, sopra citata, chiede la liquidazione dei diritti di rogito per l'anno in corso;

Ritenuto che, nelle more del definitivo chiarimento in ordine alla possibilità di potere erogare al segretario comunale di questo Ente i diritti di rogito, si ritiene prudenzialmente opportuno impegnare la somma disponibile nel bilancio da riportare ai residui passivi;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Visto il bilancio c.e.,


determina

per le motivazioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente ritrascritti:

1) Impegnare la somma di € 342,09, sull'intervento codice 1.01.02.01 del bilancio c.e., pag. 68, denominato "diritti di rogito", il cui stanziamento di € 2.000,00 è disponibile per € 342,09.

Il Responsabile dell'Area 1

Dr. 

 1068/2015



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 38401 del 29/12/2015

Responsabile dell'Area 1
Affari Generali e Istituzionali
Dott. Antonino Cutrona

SEDE

Oggetto: Richiesta liquidazione diritto di rogito. Periodo 10 febbraio – 30 dicembre 2015 -
Art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, come convertito in legge 11/08/2014, n. 114

La sottoscritta Quartuccio Pietra, Segretario Generale

PREMESSO CHE:

Nel periodo 10 febbraio – 30 dicembre 2015, ha svolto le funzioni di Segretario presso codesto Comune, provvedendo, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. L.vo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 10, comma 2 *quater*, del Decreto-Legge 24/06/2014, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, a rogare contratti nei quali codesto Comune era parte;

l'art. 10 della citata legge n. 114/2014, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:

- ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevedeva il riparto delle somme introitate e, specificatamente, allo Stato veniva attribuita la quota del 10%; al Segretario veniva attribuita la quota del 75% di quanto rimaneva al Comune (90%) fino al massimo di 1/3 dello stipendio ed al Comune la quota eventualmente eccedente dopo erogazione al Segretario (comma 1);

- ha stabilito, sostituendo l'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"* (comma 1);

- ha disposto che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non*



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/87 1300 (PBX) Telefax 09 /8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

superiore a un quinto dello stipendio in godimento" (comma 2 bis);

- ha specificato che " le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 2 ter) e cioè fino al 24/06/2014;

l'art. 12 delle preleggi al Codice civile stabilisce le regole ed i principi per l'interpretazione di una norma e cioè che "nell'applicare la legge non si può non attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore";

nella fattispecie di che trattasi, l'intenzione del legislatore appare manifestamente espressa nei lavori parlamentari ed in particolare, nel resoconto parlamentare della seduta del 25 luglio 2014 della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag.23), seduta nella quale è stato approvato l'emendamento 10.31, nell'intervento dell'On. D'Attorre, confermato dal relatore Fiano, laddove si legge: "la proposta di riformulazione dell'emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrata a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti";

a seguito dell'approvazione della Novella c'è stata unanime condivisione sull'interpretazione della norma come innanzi prospettata(Corte dei conti Lombardia con i pareri 275 e 297 del 2014 e 40/2015; Corte dei conti Sicilia con il parere 194/2014; Parere del servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 dicembre 2014 e numerosi interventi di esperti in materia);

in particolare, è stato osservato e rilevato che la disposizione in esame:

- 1. prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi: la prima,*
- 2. quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui ancora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione;*
- 3. con riferimento alla determinazione della quota spettante, è stato osservato che, dall'attuale formulazione della disposizione di cui si discute, come novellata, emerge tra l'altro che non è stato riproposto alcun riferimento a determinate percentuali, come in precedenza, ma è stato fissato solo un limite massimo riferito allo stipendio in godimento del segretario comunale;*
- 4. prevede che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di*



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091.8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

- rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno dal segretario comunale o provinciale;
5. in merito all'espressione adottata dal legislatore "*provento annuale*" induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'ente locale, per essere poi erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante;

in conclusione, si è affermato che, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di categoria, successiva alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente (e non in percentuale) al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del medesimo segretario;

successivamente, quando ormai sembrava a tutti chiaro il senso della disposizione normativa introdotta dal citato art.1 O, un parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio (parere 21/2015), giunge a conclusioni completamente diverse da quelle di altre sezioni regionali di controllo, senza però spiegare in modo convincente la conclusione cui giunge; ad avviso della Sezione regionale del Lazio i segretari comunali, in generale, non avrebbero diritto a percepire i diritti di rogito, che spetterebbero soltanto ai segretari di fascia C;

il Collegio contabile ritiene che il testo della disposizione fa riferimento dapprima ad una caratteristica dell'ente locale - la mancanza di dirigenti - e, immediatamente dopo, ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario - che non deve avere qualifica dirigenziale, collegandole con la locuzione "e comunque";

da tale premessa ne trae sorprendentemente la conclusione che tale deroga trova giustificazione in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale;

stante le diverse interpretazioni, la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 04/06/2015. con parere n. 21/2015, ha ritenuto, con specifico riguardo ai "*segretari che non hanno qualifica dirigenziale*", che trattasi di un richiamo in senso atecnico, atteso che ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale, ma, per alcune categorie, il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti, sottolineando, richiamando a sostegno l'art. 32 CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, che "*la disposizione si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C dell'attuale ordinamento professionale degli stessi il cui trattamento tabellare re stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale*", aggiungendo che "*in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del*



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/87.33384

www.comune.misilmeri.pa.it

quinto della retribuzione in godimento del segretario";

la lettura della norma da parte della Corte non è convincente ed è in netto contrasto sia con i lavori parlamentari che con altre interpretazioni, oltre che con la stessa locuzione normativa che avrebbe potuto semplicemente dire, se fosse corretta l'interpretazione restrittiva, che *"i diritti di segreteria spettano a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale"* ossia fare riferimento, per dirla con le parole della Corte della sezione regionale del Lazio, soltanto ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario;

anche nella denegata ipotesi in cui la predetta interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti si volesse ritenere aderente al dato normativo vigente -seppur con una interpretazione che vada palesemente al di là del dato lessicale in stridente contrasto con il ben noto principio del *"in claris non fit interpretatio"*- questo si appaleserebbe chiaramente incostituzionale ed irragionevole, visto che allo stato il rinnovo del CCNL, nello specifico settore del pubblico impiego, è venuto a mancare da diversi anni, proprio per espressa volontà della parte pubblica "Stato". Ciò determinerebbe la peculiare situazione che allo Stato inadempiente deriverebbe da detto inadempimento l'illegittimo vantaggio economico di introitare somme spettanti ai segretari comunali ed a loro distratte dalla volontà dello Stato Ordine di non procedere al rinnovo contrattuale;

stante quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, si assume che: *"la norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione";*

lo/a scrivente è inquadrato/a nella fascia professionale "A" e che in codesto Ente non sono in servizio dipendenti con la qualifica di dirigente e, per l'effetto, spettano i diritti di segreteria per i contratti rogati in forma pubblica amministrativa nel periodo in oggetto;

CHIEDE

La liquidazione dei diritti di segreteria per i contratti rogati in forma pubblica amministrativa nel periodo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, significando che, in mancanza di positivo riscontro entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della presente, proprio malgrado, provvederà a tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

Lì, 29.12.2015.

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Pietra Quartuccio

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Biacca, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA
l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, 31/12/2015

IL RESPONSABILE
Economico-finanziario
(dott.ssa Biacca)

REA II

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 05 GEN, 2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 21 GEN, 2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 05 GEN, 2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
